

## **Ordinanza Corte di Cassazione n. 9757/2013**

PATRIMONIO CULTURALE - DIRITTI D'AUTORE Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 9757

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Magistrati: Dott. PLENTEDA Donato - Presidente Dott. BERNABAI Renato - Co RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Con DIDONE Antonio - Consigliere ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona d tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AGENZIA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente c SRL, in persona del legale rappresentante, che ha incorporato per fusion STONEAGE SRL in liquidazione, in persona dell'amministratore unico, elettivamente in ROMA, VIA VIGLIENA 10, presso lo studio dell'avvocato SPAFFORD SUSANNA rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUINELLI MASSIMO giusta pro margine del controricorso; - controricorrente avverso la sentenza n. 112/2010 D'APPELLO di TRIESTE del 2/03/2010, depositata il 24/03/2010; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI; udito l'Avvocato Spaddof Susanna difensore della controricorrente che controricorso; è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che relazione. PATRIMONIO CULTURALE

Beni di interesse storico, artistico e ambientale

in genere DIRITTI D'AUTORE

Diritti d'autore, in genere

Fatto - Diritto

P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PLENTEDA Donato - Pre BERNABAI Renato - Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere Dott. Maria Rosaria - Consigliere Dott. DIDONE Antonio - Consigliere ha pronunciato ordinanza sul ricorso 13142/2011 proposto da: MINISTERO PER I BENI E CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente contro MOVET SRL, in persona del legale rappresentante

incorporato per fusione la società STONEAGE SRL in liquidazione, dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGLIENA 10, pr dell'avvocato SPAFFORD SUSANNA, che la rappresenta e difende unitament PASQUINELLI MASSIMO giusta procura alle liti a margine del controricorso; - co avverso la sentenza n. 112/2010 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE d depositata il 24/03/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di 13/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI; udito l'Avvo Susanna difensore della controricorrente che si riporta al controricorso; è prese persona del Dott. CARMELO SGROI che conferma la relazione.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione La Corte rilevato che 13142/11 proposto dal Ministero Beni e Attività Culturali nei confronti della S consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva in fatto ed in diritto. Il i Beni e le Attività Culturali convenne in giudizio davanti al Tribunale di Tries Stoneage esponendo che essa aveva messo in vendita riproduzioni di beni archeologico dello Stato costituito dal giacimento paleoantropologico della (OMI l'art. 115 del Testo Unico dei beni Culturali ed Ambientali prevede che la rip soggetta a concessione onerosa, nella specie mancante, la convenuta andava cessare la commercializzazione e a risarcire i danni. Si costituì la Stoneage, sosten del proprio comportamento, poichè il suo legale rappresentante, esperto di fama i aveva tratto il prodotto in oggetto dalle rilevazioni tecniche e grafiche, frutto d eseguita per conto dei proprietari del terreno sul quale insisteva il sito archeolog stesso non era una riproduzione fedele o un calco dell'originale per il motivo che il era stato tratto il modello era saldamente inserito nel calcare della grotta. Istruita sole produzioni documentali, il Tribunale di Trieste respinse la domanda compensazione delle spese di lite. Interpose appello il Ministero, lamenta interpretazione, da parte del giudice, del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 107 e 10 riproduzione è una forma d'uso di cui non è predeterminata la modalità", per intendersi vietata anche quella che ricalchi fedelmente la parte visibile, integran parte mancante o occulta, come nel caso in esame. Non sarebbero quin concessione solamente il calco o la riproduzione meccanica del bene, anche per normalmente vietato, ma anche ogni diversa forma di riproduzione. Si costit chiedendo il rigetto dell'impugnazione. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza l'appello. Avverso detta decisione ricorre per cassazione il Ministero sulla base di resiste con controricorso la Stoneage srl. Con i predetti due motivi di ricors contesta,rispettivamente sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 490 del 1999, sostituito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 107 e 108 e del vizio motivazionale impugnata laddove ha ritenuto che l'opus confezionato dalla società resistente n riproduzione del cranio immerso nel calcare della (OMISSIS) in quanto costituente del tutto a sè stante rispetto all'originale. I motivi possono essere esaminati cong quanto tra loro connessi. La Corte d'appello ha rilevato che il cranio di cui

saldamente inserito nella roccia calcarea e lo stesso non è pertanto estrapo contesto. Tale affermazione lascia implicitamente intendere che solo una parte del visibile. Tale circostanza è del resto incontrovertibile in causa e, secondo quanto controricorso, di detto cranio risulta visibile la parte frontale, anch'essa peraltro i ricoperti da calcare, mentre non è in alcun modo visibile la calotta cranica. In ta Corte d'appello ha osservato che, non esistendo l'opus confezionato dalla ricorrente stesso non costituiva riproduzione del cranio di (OMISSIS) e non necessitava preventiva autorizzazione ministeriale. Tale motivazione è sostanzialmente corre necessita di alcune integrazioni e precisazioni ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. Va anzi che il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 107 testualmente recita: "1. Il Ministero, le regioni pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma materia di diritto d'autore. 2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali ch trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprinten da copie degli originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei calchi so con decreto ministeriale". La norma in questione non fornisce alcuna indicazione s intendersi per riproduzione, indicando solamente, al comma 2, che non è possibil la riproduzione a mezzo calchi. Precisa in ogni caso che

sono fatte salve le disposizioni in materia di diritto d'autore. Tale ultimo richiamo citata risulta particolarmente rilevante nel caso di specie. In base ad esso è infatti riferimento alla norma in materia di diritto d'autore che fornisce il concetto di ripro 13, R.D. n. 641 del 1941 recita a tale proposito testualmente: "Il diritto esclusivo di per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanent parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, al stamp l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro pro riproduzione..". Nel caso di specie, dunque, in linea astratta la riproduzione sia pure perfetta di un reperto paleontologico costituito da un teschio potrebbe certame riproduzione ai sensi del predetto art. 13 legge sul diritto d'autore così come del 2004, art. 107. Ciò che entra in gioco nel caso di specie è però la circostanza che cui è causa è visibile ed osservabile solo una parte limitata del lato frontale res celato dalla roccia in cui è incastonato. Ciò comporta che l'opera creata dalla pers dalla società resistente è in realtà una ipotetica ricostruzione, basata su una serie scientifici e di ipotesi ricostruttive, di quella che potrebbe essere l'intera struttura attività coinvolge un'attività autonoma creativa da parte del soggetto che ha confezi che, secondo l'implicita valutazione della Corte d'appello, ha portato alla creazion del tutto distinta e diversa rispetto al semplice aspetto del cranio rinvenuto n (OMISSIS), opera che, come tale non dà luogo a riproduzione illecita, ma costituisce nuova che, come tale, oggetto di protezione autonoma ai sensi del diritto d'autore. risulta conforme all'orientamento più volte espresso da questa Corte secondo c giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma L. n. 633 del 1941, ex art. 1, non

quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elen esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno rice a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività no esclusa soltanto perchè l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese n intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. (Cass. 5089/04). Va os proposito che la creatività, nell'ambito di tali opere dell'ingegno, non è costituita d ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che l può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse pe soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'otte protezione. In altri termini, a titolo di esempio, è ben possibile che opere pittoriche stesso soggetto, ma le diverse modalità con cui questo viene ritratto rendono ci frutto della creatività individuale di ciascun artista per cui ognuna è suscettibile protezione. Analogamente, è possibile che un opera si ispiri alla trama od al cont opera, ma la diversa espressione con cui questa viene rappresentata fa contraffazione della prima. Parimenti è possibile che un opera riprenda un p significativo, secondario e minore di altra opera per trasformarlo ed inserirlo in un tutto diverso senza che in tal caso possa ritenersi sussistente alcuna contraffa perchè la diversità con cui l'idea viene espressa attribuisce la titolarità della cre diverso soggetto. E' esattamente quanto avvenuto nel caso di specie in cui in pre parziale visibilità della parte frontale del cranio per cui è causa, il soggetto che h ricostruito l'intero cranio ha svolto una autonoma attività creatrice di carattere intelle basata su valutazioni scientifiche di carattere antropometrico ed in parte ba ricostruzione ipotetica dell'intera struttura cranica. Appare quindi corretta la decisio di seconde cure che ha escluso la sussistenza della violazione del D.Lgs. n. 42 107. Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti 375 c.p.c.. PQM. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione Consiglio. Roma, 28.8.12. Il Cons. rel. Considerato:

che, a prescindere dalle osservazioni contenute nella relazione, l'elemen costituito dal fatto che la Corte d'appello di Trieste ha effettuato una valutazione di alla quale ha accertato che il cranio ricostruito dalla resistente costituisce una stante rispetto a quello incorporato nella roccia calcarea di Altamura e che qu considerarsi riproduzione di quest'ultimo, con esclusione quindi della violazione de del 2004, art. 107 che tale valutazione di merito, logicamente argomentata, suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità onde il ricorso va dichiarato i che la peculiarità e novità della questione consente la compensazione delle spese d

P.Q.M. Dichiaro inammissibile il ricorso e compensa le spese di giudizio. C Roma, il 13 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2013

R.D. 22/04/1941 n. 633, art. 13 D.Lgs. 29/10/1999 n. 490, art. 11 D.Lgs. 22/0 art. 107 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, art. 108